



<b>scenario</b> <b>B</b> <small>aps</small> Roma – via Arenula 16	OSSERVAZIONI CONSULTAZIONE ARERA		Mod - 2	
			Ed. 1	Rev. 0
			Data Rev: 04.04.2024	

*Il documento risponde esclusivamente al quesito nr 8 della consultazione in oggetto, relativamente alle Configurazioni di autoconsumo diffuso e alla previsione di estendere il Servizio Conciliazione anche alle configurazioni di autoconsumo diffuso (condomini e comunità energetiche rinnovabili (CER) ai sensi del D.lgs. 199/2021 e comunità energetiche di cittadini (CEC) ai sensi del D.lgs. 210/21) per le controversie proprie di tali soggetti collettivi, in quanto portatori di interessi autonomi.*

Appare condivisibile l'estensione dell'ambito applicativo del Tico (Testo Integrato Conciliazione, Delibera Arera 209/2016/E/com) e dunque del Servizio di Conciliazione anche alle configurazioni di autoconsumo diffuso per le controversie tipiche di tali soggetti collettivi afferenti all'autoconsumo. Si rende necessario a tal fine prevedere, in maniera non esaustiva, le controversie tipiche che potrebbero sorgere e che potrebbero divenire oggetto di procedura di conciliazione, per le quali qui di seguito si riporta un elenco dettagliato:

### **Fattispecie e controversie tipiche nei confronti del Gse.**

**1)** In relazione ai contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l'autoconsumo diffuso sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per la durata di 20 anni.

I contributi spettanti alle configurazioni ammesse possono essere di tre tipologie:

- valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera 727/2022/R/eel dell'ARERA;
- incentivazione (tariffa premio) dell'energia elettrica condivisa ai sensi del Decreto CER;
- corrispettivo per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete (RID) da parte del GSE, ove richiesto.

In tutte e tre le fattispecie è pertanto necessario prevedere nella procedura del Servizio di conciliazione degli indennizzi automatici crescenti che dovranno essere erogati dal GSE, in tutti i casi di ritardo nel pagamento dei contributi economici suindicati; la corresponsione dell'indennizzo automatico da parte del Gse non esclude, comunque, la possibilità per l'utente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito.

**2)** In relazione al corrispettivo a copertura dei costi gestionali ed operativi dovuto al GSE è stabilito dal Decreto MASE n. 106 del 15 marzo 2024 che la tariffa da corrispondere è composta da un corrispettivo fisso e da un corrispettivo variabile sulla base della potenza del singolo impianto/unità di produzione facente parte della configurazione, richiesto ai soggetti ammessi alle tariffe incentivanti.

Si ritiene opportuno includere tra le controversie oggetto del servizio di conciliazione, il caso in cui vi sia errore di addebito in fattura da parte del Gse (per il tramite della società di vendita) del suddetto corrispettivo, non proporzionato alla potenza dell'impianto così come previsto dal Decreto MASE citato.

**3)** in relazione al contributo in conto capitale (a fondo perduto) di cui al Decreto MASE del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER), a valere sulle risorse del PNRR, fino al 40% dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo, i cui impianti sono collocati nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

<b>scenario</b> <b>B</b> <small>aps</small> Roma – via Arenula 16	OSSERVAZIONI CONSULTAZIONE ARERA		Mod - 2	
			Ed. 1	Rev. 0
			Data Rev: 04.04.2024	

Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate dal soggetto Beneficiario avente i requisiti previsti nelle Regole Operative esclusivamente per via telematica tramite il Portale informatico del GSE, **il quale deve concludere l'istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta** (cfr. l'avviso pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi approvato con decreto del Capo del Dipartimento Energia 5 aprile 2024, n. 141).

Si ritiene opportuno prevedere, in caso di ritardo non giustificato da parte del Gse del completamento dell'istruttoria, salvo legittime richieste di integrazione e nei termini indicati dalle regole Operative, il riconoscimento di un indennizzo automatico crescente in favore del richiedente.

Si ritiene opportuno, inoltre, inserire la possibilità di far intervenire il GSE come ausilio tecnico nelle procedure di conciliazione in cui la parte convenuta sia il Distributore locale, in relazione per esempio alla quantificazione Kwh immessi in rete e incentivi erogati

**4)** Il servizio per l'autoconsumo diffuso è il servizio, erogato dal GSE per le configurazioni di autoconsumo diffuso, disciplinato dal TIAD e dal Decreto CACER, e finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa (autoconsumata e incentivata).

Il GSE, così come previsto dalle Regole Operative durante le attività di valutazione della richiesta presentata e nel corso del periodo di incentivazione procede ad effettuare un riscontro di corrispondenza tra i dati comunicati o dichiarati dal Referente e ulteriori informazioni, quali in particolare:

- a) i dati degli impianti di produzione inclusi nella configurazione, come contenuti nel sistema GAUDÌ di TERNA S.p.A.;
- b) i dati relativi ai clienti finali e alle caratteristiche dei punti di connessione alla rete elettrica nella disponibilità delle imprese distributrici e/o del Sistema Informativo Integrato istituito e gestito presso l'Acquirente Unico.

Il Sistema Gaudì è l'unico portale a livello nazionale a identificare in modo univoco gli impianti di produzione di energia elettrica. La piattaforma (istituita dall'ARERA con delibera ARG/elt 124/10) è sviluppata e gestita da Terna e permette tra le varie attività di razionalizzare il flusso informativo sull'anagrafica tra i vari operatori del settore elettrico (Terna, GSE, distributori, produttori, ecc.), raccogliendo i dati anagrafici di tutti gli impianti di produzione di energia elettrica.

Sarebbe pertanto opportuno prevedere all'interno del Servizio di Conciliazione, anche tramite un procedimento speciale e abbreviato, il coinvolgimento come ausilio tecnico di Gaudì di Terna in qualità di sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di produzione nel caso di errori e/o incongruenze sulle caratteristiche dei punti di connessione, in coordinamento con il Distributore locale, al fine di ridurre al minimo i tempi per la regolarizzazione amministrativa e/o tecnica dei dati degli impianti di produzione all'interno della configurazione.

### **Fattispecie e controversie tipiche nei confronti del Distributore locale:**

E' opportuno che la procedura di conciliazione preveda il coinvolgimento del Distributore locale, non soltanto quale ausilio tecnico della società di vendita, ma anche in qualità di controparte, (in quanto è proprietario del contatore dell'energia elettrica) per tutte le attività inerenti alle connessioni degli impianti e di misura, alla gestione e riparazione di eventuali guasti e interruzione, e relativi ad indennizzi automatici in caso di ritardo e/o errore nella fatturazione (sia per la rilevazione dei consumi, per errati addebiti di spese e corrispettivi, errata applicazione iva; oneri di sistema e di distribuzione) sia per ritardo nel preventivo e nella connessione impianto:

<b>scenario</b> <b>B</b> <small>aps</small> Roma – via Arenula 16	OSSERVAZIONI CONSULTAZIONE ARERA		Mod - 2	
			Ed. 1	Rev. 0
			Data Rev: 04.04.2024	

Si ritiene opportuno prevedere che in caso di ritardo e/o errore da parte del Distributore ai propri obblighi e/o adempimenti relativamente alle tempistiche e alle procedure da svolgere sia per l'iter semplificato che per l'iter ordinario( domanda di connessione impianto, invio preventivo, registrazione impianto su Gaudì, invio regolamento d'esercizio, attivazione contratto con GSE) l'accesso al Servizio di Conciliazione per la risoluzione del problema, e prevedere corrispettivi automatici crescenti, fermo restando la possibilità di azione giudiziale per risarcimento danni.

**La procedura di accesso al Servizio Conciliazione potrà essere avviata dai singoli clienti finali:**

- in qualità di consumer e/o prosumer di una configurazione di autoconsumo diffuso attivando direttamente in proprio la procedura;
- in qualità di prosumer di una Comunità energetica, in proprio e/o per il tramite del Referente (sia essa persona fisica o giuridica) della Comunità tramite apposita delega o da altro soggetto delegato;
- cliente finale per il tramite di una Esco certificata con apposita delega e/o mandato unicamente per la gestione della procedura;
- cliente finale per il tramite di altro soggetto idoneo rappresentante munito di delega.
- dal referente in qualità di produttore/cliente finale, facente parte del Gruppo o membro della CER/CEC
- dal referente in qualità di un produttore di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

Se è vero che una comunità energetica, come riconosciuto anche da ARERA tramite i richiami legislativi eseguiti nel documento di consultazione n. 190/2024/R/COM, è un soggetto giuridico autonomo rispetto ai soci che la compongono e se, parimenti, è vero che i singoli soci mantengono la loro qualifica di "clienti finali" e che, in quanto tali, mantengono i loro diritti e interessi tipici, è altrettanto vero che in quanto membri di una comunità energetica la stessa debba farsi portatrice degli interessi e dei diritti dei suoi singoli partecipanti.

- Ciò anche in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 199/2021, la Comunità Energetica Rinnovabile ha quale scopo, tra gli altri, quello di fornire ai suoi soci o membri anche benefici sociali.
- Alla luce di quanto sopra, appare necessario assegnare alla comunità energetica un ruolo centrale nella gestione delle controversie e della loro risoluzione stragiudiziale, non solo nelle controversie che afferiscono alle specifiche attività funzionali all'ottenimento dei vantaggi che il soggetto collettivo, così come individuate dall'ARERA, ma anche nelle altre ipotesi di controversie che afferiscono ai rapporti tra i soci e i fornitori e distributori di energia, tra i soci e tra i soci e la comunità energetica stessa.
- Un tale obiettivo risulta realizzabile mediante l'estensione del TICO e, dunque, del Servizio di Conciliazione, a tutte le ipotesi di controversie che coinvolgono una comunità energetica, non soltanto a quelle definite come "tipiche" dall'ARERA.

<b>scenario</b> <sup>aps</sup> <b>B</b> Roma – via Arenula 16	OSSERVAZIONI CONSULTAZIONE ARERA		Mod - 2	
			Ed. 1	Rev. 0
			Data Rev: 04.04.2024	

- Invero, se per le controversie “tipiche” delle comunità energetiche (quelle afferenti alle specifiche attività funzionali all’ottenimento dei vantaggi che il soggetto collettivo, per mezzo del referente, assicura ai suoi membri, ossia: (i) i benefici tariffari (mediante la restituzione di determinate componenti), anche nei casi di ritiro dedicato; (ii) l’erogazione di incentivi stabiliti con il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414; la ripartizione dei ricavi della vendita dell’energia elettrica eventualmente prodotta in eccesso rispetto alla parte autoconsumata e ceduta ad imprese di commercializzazione; e per le quali sono stati individuati quali controparti il GSE e il distributore) l’estensione dell’applicabilità del TICO e del Servizio di Conciliazione si pone come una conseguenza naturale ed automatica, lo stesso dovrebbe essere per le altre tipologie di controversie, soprattutto per quelle tra i soci e la comunità energetica e che attengono alla gestione dell’energia elettrica condivisa e dei benefici economici derivanti dall’autoconsumo e per quelle tra i soci e i fornitori e i distributori di energia.

Roma 28.06.2024

Associazione Scenario B APS  
 C.F. 96559880586  
 Sede legale: Via Pianoro, 3 Roma  
 Web: [www.scenariob.it](http://www.scenariob.it)  
 Mail: [info@scenariob.it](mailto:info@scenariob.it)  
 Pec: [pec@scenariob.it](mailto:pec@scenariob.it)